



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

# **I CONTROLLI, IL SISTEMA SANZIONATORIO E I SERVIZI IN MATERIA DI ORIGINE PREFERENZIALE: IL RUOLO DELLE DOGANE**

Seminario su: “L’origine preferenziale: istruzioni per l’uso”

Relatrice: dott.ssa Daniela Dispenza

Direttore Area Procedure e Controlli Settore Dogane e Antifrode

Cuneo, 10 giugno 2013



AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI

## L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLA MERCE

L'origine preferenziale della merce è un concetto astratto che si sostanzia in un trattamento daziario più favorevole nei confronti di prodotti originari di quei paesi con i quali sono in vigore accordi bilaterali e/o concessioni unilaterali.

Le regole che individuano l'origine preferenziale sono, quindi, più rigide rispetto a quelle dell'origine non preferenziale.



## **Prove dell'origine preferenziale della merce**

- Certificato di circolazione EUR 1/EUR 2
- Certificato di circolazione EUR-MED
- Certificato di origine FORM A (PVS)
- Dichiarazione su fattura (valore totale della merce < oppure = € 6000)
- Dichiarazione su fattura EUR-MED (valore totale della merce < oppure = € 6000)
- Dichiarazione su fattura (esportatore autorizzato)
- Dichiarazione su fattura EUR-MED (esportatore autorizzato)

I certificati A.TR. verso la Turchia, sono certificati di immissione in libera pratica e non attestano l'origine preferenziale - Art.16 Decisione 1/2006 Turchia.



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

## **Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR-MED e A.TR.**

**Circolare 11/D del 20 aprile 2010**

### **COMPILAZIONE DEI FORMULARI DI DOMANDA E DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE**

Sulla base di principi di correttezza formale e sostanziale:

1. la **sottoscrizione di entrambi i modelli deve essere chiara e leggibile**; nel caso di presentazione da parte del rappresentante autorizzato, oltre alla denominazione/generalità del soggetto esportatore deve risultare chiaramente il **tipo di rappresentanza** (diretta/indiretta), e la **casella “Dichiarazione dell’esportatore” del certificato deve essere compilata in coerenza**;
2. la **designazione delle merci** nella relativa casella deve essere esatta;



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

## **Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR, EUR-MED e A.TR.**

### **Circolare 11/D del 20 aprile 2010**

#### **(SEGUE) COMPILAZIONE DEI FORMULARI DI DOMANDA E DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE**

3. il formulario di domanda per il rilascio del certificato deve contenere la **precisazione delle circostanze** che permettono ai prodotti di soddisfare i requisiti di origine (occorrono, cioè, elementi informativi sufficientemente completi);

4. a complemento della precedente precisazione, vanno elencati i **documenti giustificativi** presentati a corredo delle informazioni rese. Questi (fatture, documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni su fattura, dichiarazioni di fabbricanti/fornitori; estratti di documenti contabili; estratti di documenti tecnici di lavorazione; ecc.), devono essere sufficienti a supportare le informazioni di cui al punto precedente.



## **RESPINGIMENTO MOTIVI TECNICI**

Un certificato di circolazione che non sia stato compilato nel modo prescritto può essere respinto per “motivi tecnici”.



## RESPINGIMENTO MOTIVI TECNICI

### Motivi (Note esplicative concernenti gli Accordi vigenti)

#### AD ESEMPIO:

- Il certificato di circolazione sia compilato su un **formulario non regolamentare** (ad esempio privo di fondo arabescato, molto diverso di dimensioni o di colore dal modello regolamentare; privo di numero di serie, stampato in una lingua non autorizzata);
- Una **casella** la cui compilazione è **obbligatoria** sia rimasta **vuota** (ad esempio la casella 4 del certificato di circolazione EUR.1);



## RESPINGIMENTO MOTIVI TECNICI

### Motivi

- La classificazione tariffaria della merce almeno a livello di codice a quattro cifre non figurì nella casella 8, oppure nella fattura per i casi di cui al paragrafo «Designazione delle merci nei certificati di circolazione EUR.1»;
- Manchino timbro o firma (casella 11 del certificato EUR. 1);
- Il certificato di circolazione sia vistato da un'autorità non abilitata;



## RESPINGIMENTO MOTIVI TECNICI

### Motivi

- Il certificato di circolazione sia vistato con un timbro non notificato;
- Sia presentata una fotocopia o una copia in luogo dell'originale del certificato di circolazione;
- La menzione nelle caselle 2 o 5 riguardi un paese non aderente all'accordo;
- La data alla casella 11 sia anteriore alla data figurante nella casella 12.



## **PROVA D'ORIGINE INAPPLICABILE**

Una prova di origine viene considerata inapplicabile nei seguenti casi:

- 1) Le **merci** indicate nel certificato **non beneficiano del regime preferenziale**;
- 2) la **casella** di designazione delle merci **non è stata compilata o si riferisce ad altre merci**;
- 3) la prova di origine è stata rilasciata da un **Paese che non fa parte del sistema preferenziale**;
- 4) il certificato di origine presenta **segni di raschiatura o di correzioni** sovrapposte non autenticate in una delle caselle obbligatorie;
- 5) il **termine di validità** del certificato è **superato**, per motivi non causati da circostanze eccezionali;
- 6) il certificato è presentato a posteriori per merci inizialmente importate in modo fraudolento;
- 7) la casella relativa al Paese originario indica un **Paese non aderente all'accordo**.



## CONCLUSIONI

Nei citati casi in cui l'autorità doganale, al momento della presentazione della merce in dogana, non accetta per motivi tecnici il certificato di origine o comunque rifiuta motivatamente il regime preferenziale in quanto la prova dell'origine è inapplicabile, non essendo riconosciute le preferenze tariffarie, di cui all'art. 20 del Reg. (CEE) 2913/92, i **dazi vengono già contabilizzati, con aliquota piena, al momento della registrazione della bolletta doganale.**



## CONCLUSIONI (segue)

E' fatta salva, tuttavia, la possibilità per l'operatore di richiedere la **procedura di daziato sospeso (A/27)**, **con la presentazione a posteriori del certificato d'origine contenente gli elementi mancanti** (rilascio che non è, invece, consentito negli altri casi di respingimento diversi da quelli tecnici che determinano l'annullamento o revoca della prova di origine).

**Il certificato è restituito all'importatore** ma le autorità doganali possono conservare una **fotocopia del certificato respinto** in vista di un controllo a posteriori o qualora abbiano motivo di sospettare una frode.



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

# LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ORIGINE



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

## **I CONTROLLI A POSTERIORI SULL'ORIGINE DELLA MERCE**

Le autorità doganali europee, qualora sorgano dubbi sull'autenticità del certificato di origine preferenziale (analisi dei rischi oppure INF-AM) possono effettuare dei **controlli a posteriori**, richiedendo alle autorità del paese di provenienza di attestare la veridicità dei certificati o dichiararne l'invalidità (**Cooperazione amministrativa**);

Nei casi più complessi, invece, la Commissione Europea (su propria iniziativa o su segnalazione degli Stati membri), in accordo con le autorità estere, può **inviare i funzionari del proprio organismo per la lotta antifrode (OLAF)** presso il paese beneficiario del trattamento preferenziale, per effettuare, insieme ai funzionari del paese stesso, le opportune attività di verifica nei confronti delle società esportatrici che hanno richiesto l'emissione dei certificati di origine.

**Il rapporto conclusivo di indagine** (che, ai sensi dell'art. 9 Reg. Cee 1073/99, ha valore di elemento di prova nei procedimenti amministrativi) viene inoltrato alle autorità doganali europee interessate, invitandole ad agire nei confronti dell'importatore per il recupero dei dazi.



## LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

La COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA è comune a tutti i regimi sull'origine (preferenziale e non).

Funziona nel quadro della cooperazione tra le autorità competenti dei paesi partners.



## LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

La Cooperazione Amministrativa permette alle amministrazioni doganali di effettuare dei controlli dopo l'importazione :

- a) sull'autenticità, sulla veridicità e sulla regolarità delle prove di origine;
- b) sulla corretta applicazione delle regole stabilite negli accordi.



# **Normativa e prassi di riferimento per i controlli a posteriori**

**D.A.C. Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario (Reg. CE 2454/93 modificato dal Reg. UE 1063/2010). Artt. Da 63 a 65, da 97 octies a 97 novies, 97 duodecies, da 97 vicies a 97 duovicies, da 121 a 122;**

**Protocolli di Origine stipulati tra la Comunità Europea e i diversi Paesi o gruppi di Paesi terzi.**

**CIRCOLARE n.71/D del 09/12/2003 e successive istruzioni;**

**CIRCOLARE n. 23/D del 30.6.2005;**

**CIRCOLARE n.11/D del 28/04/2010.**



# Tipologie di Cooperazione Amministrativa

- Cooperazione amministrativa attiva
- Cooperazione amministrativa passiva



## Cooperazione Amministrativa Attiva

Consente di verificare, d'iniziativa o su specifica richiesta del parametro di rischio, la sussistenza delle condizioni necessarie per l'ottenimento del certificato di circolazione e per poter beneficiare del miglior trattamento daziario derivante dall'origine preferenziale.



## Cooperazione Amministrativa Attiva: Presupposti

I motivi della richiesta:

- SONDAGGIO;
- RAGIONEVOLE DUBBIO



## FATTISPECIE RICHIESTA SONDAGGIO

Quando la richiesta è fatta per sondaggio, in caso di insufficiente o mancata risposta nei termini di legge da parte dell'autorità estera non si procede, di regola e in assenza di prove alternative, alla **negazione del trattamento tariffario preferenziale**.



## **CASI DI RAGIONEVOLE DUBBIO**

**(Esempi citati dall'art.33 Note Esplicative nuovi Protocolli Paneuromediterranei)**

- Mancanza della firma dell'esportatore (ad eccezione delle dichiarazioni su fattura o dei documenti commerciali compilati da esportatori autorizzati quando i testi ne prevedono la possibilità);
- Mancanza della firma dell'autorità che ha rilasciato il certificato di circolazione, oppure della data;



## **CASI DI RAGIONEVOLE DUBBIO (seguito)**

- Le merci, gli imballaggi o gli altri documenti di accompagnamento siano corredati da marchi relativi a un'origine diversa da quella indicata nel certificato di circolazione ;
- Le diciture che figurano sul certificato di circolazione inducano a ritenere che le condizioni di lavorazione sono insufficienti per conferire il carattere originario;
- Il timbro utilizzato per il visto del documento sia diverso da quello che è stato comunicato.



## RAGIONEVOLE DUBBIO

### Procedura seguita

**Il documento sospetto** (ossia copia conforme oppure l'originale) del certificato di origine insieme a **copia della fattura commerciale e altra eventuale documentazione utile**, viene inviato a cura della Dogana competente per territorio per un controllo a posteriori all' Autorità doganale estera di rilascio con l'indicazione dei **motivi** che giustificano la richiesta.



## RAGIONEVOLE DUBBIO

### Procedura seguita

In attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali prendono tutte le misure necessarie per garantire il pagamento dei dazi applicabili, sospendendo il trattamento preferenziale con procedura di **daziato sospeso e garanzia** dei diritti gravanti sulla merce.



## Termini per la risposta

Le autorità estere devono rispondere alla richiesta:

1) entro il termine di **sei mesi** dalla richiesta

oppure

2) entro **quattro mesi** dal successivo sollecito inoltrato dalle autorità doganali europee.



## **CASO DI MANCATA O INSUFFICIENTE RISPOSTA**

Se allo scadere dei **DIECI** mesi l'Autorità estera:

**a) non risponde**

**b) o risponde non fornendo tutte le informazioni necessarie**

i certificati si intendono non confermati e pertanto **deve essere rifiutato, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.**



## **CASO DI MANCATA O INSUFFICIENTE RISPOSTA**

- Redazione del PV di constatazione per accertare gli eventuali maggiori diritti dovuti;
- Notifica del PV all'importatore
- Entro 30 giorni dalla notifica del PV, la Parte può comunicare osservazioni
- Decorsi 30 giorni dalla notifica del PV, in assenza di osservazioni o in caso di osservazioni ritenute infondate l'Ufficio delle dogane competente procede con l'emissione e notifica:
  - a) dell'Avviso di Accertamento suppletivo e di rettifica
  - b) dell' Atto di contestazione della sanzione per violazione dell'art.303 del TULD.



## CASO DI RICEZIONE RISPOSTA

Quanto detto vale anche nel caso in cui l'Autorità estera risponda espressamente entro il termine di dieci mesi **non confermando l'origine preferenziale del prodotto.**



## **COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PASSIVA**

**Permette di verificare, per conto delle Autorità estere richiedenti, l'autenticità e veridicità del documento attestante l'origine preferenziale delle merci.**

La verifica avviene mediante l'accesso presso la sede della Società che lo ha emesso e l'acquisizione d'ufficio di tutti gli elementi utili a tale controllo (SERPICO, MERCE, PV precedenti, PV esportatori autorizzati ecc.).



## **COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PASSIVA ACCESSO PRESSO LA SOCIETA':**

- ACQUISIZIONE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA' (produttore, commerciante)
- RICHIESTA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA MERCE ESPORTATA (scheda tecnica del prodotto, ecc.)



## **COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PASSIVA**

1) MERCE PRODOTTA PRESSO GLI STABILIMENTI  
DELLA SOCIETA'

2) MERCE ACQUISTATA DA TERZI



## **COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PASSIVA**

### **• MERCE PRODOTTA PRESSO GLI STABILIMENTI DELLA SOCIETA'**

- a) Verifica della scheda tecnica del prodotto acquisita;
- b) Analisi delle materie prime (dove sono state acquistate);
- c) Processi di lavorazione eseguiti;
- d) Contabilità di magazzino;
- e) Confronto tra le informazioni acquisite e le regole previste per il prodotto oggetto di esportazione così come riportate negli Allegati II ai Protocolli di Origine (nel caso in cui le materie prime siano di origine extracomunitaria)



## **COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PASSIVA**

- **MERCE ACQUISTATA DA TERZI**

In tal caso, il soggetto verificato deve essere in possesso delle dichiarazioni del fornitore rilasciate ai sensi del **Reg. CE 1207/2001 e successive modifiche (Reg. CE 1617/2006 e Reg. CE 75/2008)**



## **Reg. CE 1207/2001 e successive modifiche (Modello dichiarazione)**

Per le merci che hanno ottenuto il carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale, la dichiarazione del fornitore è presentata nella forma prevista all'allegato I oppure, se si tratta di una dichiarazione a lungo termine, all'allegato II.



# Reg. CE 1207/2001 (Modello dichiarazione) **ALLEGATO I**

Adobe Reader - [Reg. CE 1207-01 .pdf]

File Modifica Vista Documento Strumenti Finestra ?

Salva una copia Ricerca Seleziona 154%

2001R1207 — IT — 11.07.2001 — 000.001 — 6

**▼ B**

*ALLEGATO I*

**Dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale**

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono essere riprodotte.

**DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento .....<sup>(1)</sup> sono originarie .....<sup>(2)</sup> e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con: .....<sup>(3)</sup>.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....<sup>(4)</sup>

.....<sup>(5)</sup>

.....<sup>(6)</sup>

6 di 14

start CE 1207-2001 Facebook - Windows ... TIM Internet - Google... Microsoft PowerPoint ... Adobe Reader - [Reg... IT 10.22



# Reg. CE 1207/2001 (Modello dichiarazione) **ALLEGATO II**

**►<sup>(1)</sup> Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale ◀**

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note seguenti. Le note non devono essere riprodotte.

**DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:

.....<sup>(1)</sup>

.....<sup>(2)</sup>

.....

.....

che sono regolarmente fornite a .....<sup>(3)</sup> sono originarie .....<sup>(4)</sup> e rispondono alle norme in materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con .....<sup>(5)</sup>.

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal ..... al .....<sup>(6)</sup>.

Si impegna ad informare immediatamente ..... della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....<sup>(7)</sup>



## Reg. CE 1207/2001 e successive modifiche (Modello dichiarazione)

La dichiarazione del fornitore reca la firma autografa originale del fornitore e può essere redatta su formulari prestampati.

Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono approntate mediante elaboratore elettronico, detta dichiarazione può non essere firmata in forma autografa, purché il fornitore rilasci al cliente un **impegno scritto in cui assume la piena responsabilità** per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se fosse firmata in forma autografa.



## ATTENZIONE!!!

La dichiarazione del fornitore è l'unico documento atto a provare l'origine preferenziale delle merci acquistate.

Le merci impiegate nel processo produttivo non accompagnate dalla dichiarazione del fornitore vengono considerate dai verificatori doganali come merci di origine *non preferenziale*.

**NON** costituiscono, inoltre, prova dell'origine preferenziale:

Dichiarazioni da parte del fornitore non conformi al Reg.CE 1207/2001 e succ.mod.



## **Art. 6, par. 1 Reg. CE 1207/2001 e successive modifiche**

### **CERTIFICATI DI INFORMAZIONE INF 4**

Per verificare l'esattezza o l'autenticità di una dichiarazione del fornitore, le autorità doganali possono invitare l'esportatore a richiedere al fornitore **un certificato d'informazione INF 4, il cui modello figura nell'allegato V.**



## **ART. 6, par. 2 e 3 Reg. CE 1207/2001 e successive modifiche**

### **CERTIFICATI DI INFORMAZIONE INF 4**

**Il certificato d'informazione INF<sub>4</sub> è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro in cui il fornitore è stabilito. Dette autorità hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità del fornitore o a qualsiasi altro controllo ritenuto necessario (par.2).**

**Le autorità doganali rilasciano al fornitore il certificato d'informazione INF<sub>4</sub> entro tre mesi dal ricevimento della domanda da lui presentata, indicando se la sua dichiarazione è corretta. (par.3).**



## Art. 10 Reg. CE 1207/2001 e successive modifiche

### CERTIFICATI DI INFORMAZIONE INF 4

Se l'autorità doganale del Paese di esportazione non riceve l'Inf 4 **entro 4 mesi dalla richiesta, questa può chiedere** direttamente all'autorità doganale del Paese ove è stabilito il fornitore di confermare la posizione del prodotto (par. 1).

In **assenza** di risposta **entro 5 mesi dalla data di richiesta** della verifica o se la risposta non contiene informazioni sufficienti, le autorità doganali del Paese di esportazione **annullano i certificati di origine** (par.5).



## Art 7 Reg. CE 1207/2001 e successive modifiche Conservazione dichiarazioni

Il fornitore che compila una dichiarazione conserva tutte le prove documentali che attestano l'esattezza della dichiarazione per almeno **tre anni**.

L'autorità doganale alla quale è stata presentata una domanda per il rilascio di un certificato d'informazione INF4 conserva la domanda per almeno **tre anni**.



## **COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PASSIVA PROCESSO VERBALE CONCLUSIVO**

Delle operazioni di controllo effettuate viene redatto un processo verbale di constatazione nell'ambito del quale, deve essere espressa una **valutazione dettagliata circa la validità del certificato di circolazione attestante l'origine preferenziale oggetto di controllo a posteriori.**

Qualora i documenti dovessero essere irregolari, il **verbale indicherà le violazioni penali accertate e le misure nei confronti dell'esportatore.**



## **COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PASSIVA INVIO DELLA RISPOSTA ALLE AUTORITA' DOGANALI ESTERE**

Le risposte devono:

- 1) riportare indicazioni chiare ed esaustive sia per quanto attiene l'autenticità del documento che per quanto riguarda la regolarità del certificato in relazione all'Accordo di riferimento
- 2) contenere in allegato i documenti (in originale o copie) trasmessi dall'Autorità estera, muniti delle attestazioni di controllo (compreso il riquadro N.14 sul retro del certificato di circolazione EUR 1)



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

# LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI IN MATERIA DI ORIGINE



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

## **SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DOGANALE**

L'art. 303 TULD è la norma sanzionatoria applicata con più frequenza nell'attività di controllo del settore doganale.

Il nuovo testo è stato recentemente introdotto dall'**art. 11, comma 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16**, convertito con **legge 26 aprile 2012 n. 44** pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 99 del 28-4-2012 (*Suppl. Ordinario n. 85*)



## Finalità dell'art. 303 del TULD

L'art. 303 TULD ha la finalità di indurre l'operatore a prestare la massima attenzione nella compilazione della dichiarazione (che con la registrazione assume valore di bolletta doganale e quindi di **atto pubblico**) affinché siano indicati, in modo preciso ed esatto, tutti i dati afferenti gli elementi dell'accertamento.

Una compilazione non corretta della dichiarazione doganale dà luogo ad una bolletta dai contenuti approssimativi contrari alla sua natura di atto pubblico e, peraltro, **arrecava sempre un effettivo pregiudizio all'attività di controllo.**



## Art. 303 , comma 1 del TULD

1. Qualora le **dichiarazioni** relative alla **qualità**, alla **quantità** ed al **valore** delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, **non corrispondano all'accertamento**, il dichiarante è punito con la **sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516** a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.



### **Art. 303 , comma 3 del TULD**

***3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:***

- a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa **da 103 a 500 euro**;***
- b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;***
- c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;***
- d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;***
- e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa **da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti**.***



### Art. 303 , comma 1 del TULD

Tale articolo prevede che, qualora le dichiarazioni relative alla qualità non corrispondano all'accertamento **anche se non abbiano causato la rideterminazione dei diritti di confine**, si applica la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, nel concetto di **qualità** rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione della merce che serva a determinarne la natura e a distinguerla da altre simili, tra cui anche **l'origine** (o la provenienza).

**Pertanto, l'errata dichiarazione in materia di origine, traducendosi in un'errata dichiarazione di qualità, è una violazione riconducibile alla fattispecie descritta dall'art.303, comma 1 (Cass. Sez. Trib. 13490/2012 e 14048/2012)**

### Art. 303 , comma 3 del TULD (IPOTESI AGGRAVATA del comma 1)

Tale articolo prevede che qualora le dichiarazioni (anche relative alla qualità) non corrispondano all'accertamento e **abbiano causato rideterminazione dei diritti di confine** in base alla quale **la differenza dei diritti supera il cinque per cento**, non si applica la sanzione del comma 1 ma quella a scaglioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

(Cass. civ. Sez. I n. 7563/95 e 2590/99),



## CONTRABBANDO (Artt. 282 e seguenti del TULD)

### Art. 292 TULD

*“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.”*



## CONTRABBANDO AGGRAVATO (ART 295 del TULD)

**Art. 295 - Circostanze aggravanti del contrabbando.**

“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, .....OMISSIS ..... alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

.....OMISSIS .....

c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

....OMISSIS .....



## **DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (ESEMPI):**

**art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

**art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici**

**art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.**

**art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.**

**art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato**

**art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.**

**art. 489 c.p. - Uso di atto falso.**



## **ESEMPIO DI FALSITA' MATERIALE COMMESSA DA UN PRIVATO**

Caso in cui il certificato di origine sia stato contraffatto dall'esportatore o dall'importatore, non essendo stato adottato dal soggetto che ne appare l'emittente (art. 476 e ss. cp).

## **ESEMPIO DI CONCORSO IN FALSITA' MATERIALE**

Caso in cui il certificato di origine sia stato falsificato, alterato o contraffatto dall'esportatore insieme o di comune accordo con l'importatore.



## **ESEMPIO DI CORRUZIONE FINALIZZATA ALLA FALSITA' MATERIALE COMMESSA DA UN PUBBLICO UFFICIALE**

Caso in cui un certificato di origine sia stato alterato da un funzionario doganale in seguito a corruzione da parte dell'esportatore.



## **ESEMPIO DI FALSITA' IDEOLOGICA**

Caso in cui il certificato di origine sia veritiero sotto il profilo della sua autenticità, ma attestante erroneamente una qualità assente nella merce a causa di una dichiarazione inesatta dell'esportatore.

## **ESEMPIO DI UTILIZZO DI ATTO FALSO**

Caso in cui il certificato di origine falso sia stato utilizzato dall'importatore nonostante fosse consapevole della sua falsità ideologica o materiale.



AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI

## SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI IN MATERIA DI ORIGINE : PRINCIPIO DELLA COLPEVOLEZZA

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs 472/97, *“nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa **dolosa o colposa**”*.

Secondo quanto previsto dall'art. 42 del codice penale:

*“Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.”*



AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI

## SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ORIGINE: RESPONSABILITA' DELL'IMPORTATORE (PRESUNZIONE DI COLPA)

In materia fiscale è sufficiente, ai fini dell'applicazione della relativa sanzione tributaria, una condotta cosciente e volontaria senza che occorra l'ulteriore e concreta dimostrazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento) atteso che l'art.5, comma 1 del D. Lgs. 472/97 pone una **presunzione di colpa** per l'atto vietato a carico di colui che lo ha commesso, **addossandogli l'onere di provare il contrario.**

**(Cass. sez. V n.22890/2006, n.4171/2009 e n.13068/2011,  
Cass. Sez. Trib. n.14048/2012 e 15779/2012)**



## SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ORIGINE: RESPONSABILITA' DELL'IMPORTATORE

Pertanto l'Amministrazione Finanziaria può punire l'importatore per l'**utilizzo negligente di certificati di origine invalidi** con l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative previste dall'art. 303 del TULD, salvo il caso in cui l'**importatore riesca a provare la sua mancaza di colpa**, superando la relativa presunzione.

Ad esempio potrebbe allegare la richiesta e l'esecuzione di verifiche, presso il soggetto fornitore/esportatore, di caratteristiche, tecniche e modi di lavorazione della merce acquistata e importata. (**vedi Cass. Sez. Trib. n.14048/2012**)



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

## **SANZIONI PENALI IN MATERIA DI ORIGINE : RESPONSABILITA' DELL'ESPORTATORE O DEL DOGANALISTA**

**Sotto il profilo sanzionatorio penale, di solito, il soggetto responsabile è quello che ha firmato il certificato di circolazione.**

Generalmente tale soggetto si identifica con **l'esportatore** ma spesso può essere il **doganalista** che ha presentato la bolletta doganale presso l'Ufficio.



## **SANZIONI PENALI IN MATERIA DI ORIGINE: RESPONSABILITA' DELL'IMPORTATORE**

Qualora, tuttavia, l'Amministrazione Finanziaria ravvisi che la condotta dell'importatore integri gli estremi di un più grave reato **avendone acquisito le relative prove**, provvederà ad inoltrare notizia di reato alla Procura della Repubblica competente nei suoi confronti.

Tale eventualità può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui **l'importatore abbia materialmente contraffatto il certificato di origine al fine di ottenere un trattamento daziario più favorevole.**

Oppure, ad esempio, nel caso in cui **abbia utilizzato un certificato d'origine falso consapevole della sua falsità.**



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

# LA BUONA FEDE DELL'IMPORTATORE



## **CERTIFICATI DI ORIGINE INESATTI O FALSI E BUONA FEDE.**

Il **soggetto passivo** dell'imposta di confine è l'**importatore**, per cui, se a seguito di controlli non dovesse essere confermata l'autenticità o la regolarità dei certificati di origine preferenziale, le autorità doganali agirebbero nei suoi confronti per il recupero dell'imposta, disconoscendo il regime daziario concesso sulla base di certificati di origine errati o falsi.

**Ciò vale anche nell'ipotesi in cui l'importatore agisca in buona fede.**

Infatti, come è stato più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, **la buona fede dell'importatore non lo esime dalla sua responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione doganale** essendo egli il dichiarante della merce importata quand'anche scortata da certificati inesatti o falsificati a sua insaputa (Sentenza della Corte di Giustizia nel procedimento C 97/95 Pascoal & Filhos punto 43).



AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI

## CASI IN CUI LA BUONA FEDE ESCLUDE LA RESPONSABILITA' DELL'IMPORTATORE.

L'art. 220 del Codice Doganale Comunitario esenta da responsabilità l'importatore in buona fede in **casi tassativi circoscritti**.



## Art. 220, paragrafo 2, lett. b) Codice doganale comunitario (primo comma)

La disciplina comunitaria prevede che non si debba procedere all'accertamento doganale in rettifica della dichiarazione presentata all'atto dell'importazione, quando *«l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'Autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in Dogana»* (art. 220, par. 2, lett. b, C.D.C.).



## CONDIZIONI PER IL LA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E IL MANCATO RECUPERO A POSTERIORI DEI DAZI

Ai sensi dell'art. 220, p. 2, comma 1, lett. b, C.D.C., il mancato recupero *a posteriori* dei dazi nei confronti dell'importatore in buona fede è subordinato **alle seguenti condizioni cumulative (e non alternative)**;

- i dazi non siano stati riscossi al momento dell'importazione a causa di un **errore (comportamento attivo) delle Autorità doganali competenti (di importazione o di esportazione)**;
- tale errore (che va valutato caso per caso) **non deve poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore**, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza di cui è tenuto a dar prova;
- **rispetto**, da parte del debitore, **di tutte le disposizioni** previste per la sua dichiarazione in Dogana, secondo la normativa vigente.



## **AMBITO DI APPLICAZIONE DELL' ART. 220, PAR. 2, LETT. b) IN MATERIA DI ORIGINE**

**E' evidente, quindi, che l'ambito di applicazione della suddetta norma, in materia di origine, è limitato ai soli certificati autentici, ma inesatti** escludendo quindi:

- a) certificati falsi o contraffatti, che per definizione non possono essere stati rilasciati dalle autorità preposte al loro rilascio;
- b) certificati non conformi alle norme relative alle modalità di compilazione degli stessi, quali quelli mancanti di firma o timbro delle autorità;
- c) attestazioni di origine su fattura da parte dell'esportatore .

**E', INFATTI, EVIDENTE CHE IN QUESTI CASI NON PUO' MAI SUSSISTERE UN ERRORE DELL'AUTORITA' DOGANALE.**



## CERTIFICATI DI ORIGINE INESATTI LEGATI A FATTI INESATTI RIFERITI DALL'ESPORTATORE:

### RISCHI PROFESSIONALI DELL'IMPORTATORE.

La giurisprudenza comunitaria ritiene, in generale, che, ai sensi dell'art.220, par. 2, lettera b) del CDC, il **rilascio di certificati di origine inesatti legato a fatti inesatti riferiti dall'esportatore** *“non può [di per se stesso] essere considerato un errore commesso dalle stesse autorità”* e che l'invalidità di essi *“fa parte dei rischi professionali connessi all'attività dell'importatore”*, il quale *“non può nutrire un legittimo affidamento quanto alla validità dei certificati”*.



## CERTIFICATI DI ORIGINE INESATTI E RISCHI PROFESSIONALI DELL'IMPORTATORE.

La Comunità europea non è, infatti, tenuta a subire le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini, che rientrano nel **rischio dell'attività commerciale**, contro il quale gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali (sent. 9.3.2006 C- 293/04 Beemsterboer, Cass. 19195/06, Cass. 14509/08, Cass. 15760/12).



## CONDOTTA COLPOSA DELLE AUTORITA' DOGANALI ESTERE: ONERE DELLA PROVA

Per evitare la contabilizzazione a posteriori dell'imposta, **l'importatore deve dimostrare che le autorità doganali estere sapevano, o ragionevolmente avrebbero dovuto sapere**, del comportamento scorretto dell'esportatore (dichiarazione di fatti inesatti) o che le merci non godevano del trattamento preferenziale.

Nella prassi fornire tale **prova risulta molto difficile** per l'importatore poiché, generalmente, l'errore dell'autorità doganale è causata da una frode del soggetto esportatore.



## AZIONI DELL'IMPORTATORE A PROPRIA TUTELA

**E' dovere dell'importatore comunitario accertare l'affidabilità e l'onestà del suo fornitore non comunitario per evitare future contestazioni da parte delle autorità doganali per le attività compiute dal proprio partner commerciale.**

**L'importatore potrebbe altresì tutelarsi stipulando un contratto che contenga una clausola in cui il fornitore si assume la responsabilità per i certificati di origine preferenziale che saranno emessi dietro sua richiesta e sulla base delle dichiarazioni rese dal fornitore.**



## **AZIONI DELL'IMPORTATORE A PROPRIA TUTELA**

**E', altresì, dovere dell'importatore comunitario comportarsi con diligenza, ossia:**

- a) ricercare la normativa di riferimento nella GUUE, nonché**
- a) richiedere informazioni e chiarimenti, in caso di dubbi sull'interpretazioni della normativa (ITV, IVO, ecc.) o sulla correttezza delle formalità da rispettare.**



## **AVVISO AGLI IMPORTATORI E BUONA FEDE**

**Il debitore non può invocare la buona fede qualora la Commissione Europea abbia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea un avviso in cui sono segnalati fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario.**



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

# SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI IN MATERIA DI ORIGINE



## SERVIZI IN MATERIA DI ORIGINE.

L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli mette a disposizione degli operatori i seguenti servizi gratuiti, utili in materia di origine:

- Status di esportatore autorizzato
- Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO)
- Ufficio telematico per le relazioni con il pubblico (URP)
- Uffici relazioni con il pubblico (URP)/Area Assistenza ed informazione agli utenti presso gli Uffici territoriali delle dogane.



## **ESPORTATORE AUTORIZZATO: NORMATIVA**

- Art. 27 del Reg. CE 2913/1992
- Artt. 90 e 117 del Reg. CE 2454/1993
- Protocolli origine allegati agli accordi
- Normativa comunitaria specifica
- Circ. 97/D del 29/04/1999
- Circ. 227/D del 07/12/2000
- Circ. 45/D del 05/07/2002
- Circ. 54/D del 01/10/2004
- Circ. 26/D del 18/07/2005
- Circ. 44/D del 01.12.2006;
- nota prot. 60019 del 18.05.2011 Direzione Centrale GTRU - Accordo di libero scambio UE - Corea;
- nota prot. 77977 del 30.06.2011 Direzione Centrale GTRU - Accordo di libero scambio UE - Corea.



## CHI E' L'ESPORTATORE AUTORIZZATO?

L'esportatore autorizzato è un soggetto che effettui frequenti esportazioni di prodotti di origine preferenziale CE verso i paesi extraCE con i quali esistono accordi commerciali preferenziali e che ammettono questa agevolazione.

**L'esportatore autorizzato può attestare, quindi, l'origine preferenziale comunitaria delle merci che esporta direttamente sulla fattura e prescindere dal valore delle stesse.**

Tale soggetto può essere **un'azienda produttrice o commerciale.**

Le dichiarazioni su fattura dell'esportatore autorizzato sostituiscono i certificati di origine preferenziale.

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Dogana dopo la verifica delle condizioni stabilite.

La Dogana **controlla periodicamente** la corretta applicazione delle regole di origine.



## **SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO**

Da tale beneficio sono esclusi:

- gli spedizionieri doganali;
- le case di spedizione;
- i soggetti intermediari in genere.



## **Domanda e ufficio competente al rilascio dello status di esportatore autorizzato**

La concessione dello status di esportatore autorizzato è condizionata alla presentazione di una **domanda scritta dell'esportatore**, su carta intestata, nella quale occorrerà specificare **uno o più Paesi, oppure tutti i Paesi o gruppi di Paesi che prevedono tale agevolazione nell'ambito delle regole di origine preferenziale** e presso i quali intende utilizzare l'autorizzazione.

L'autorizzazione di cui trattasi è rilasciata dall'**Ufficio delle Dogane competente sulla sede amministrativa dell'Azienda**.

Se l'azienda possiede più **sedi operative**, queste dovranno essere indicate nell'istanza, specificando altresì se presso dette sedi si trova parte della contabilità e le attività che vi vengono svolte.



## REQUISITI

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, mediante un sopralluogo presso la sede del richiedente, alla verifica dei seguenti requisiti:

- l'esportatore effettua **esportazioni a carattere regolare** (non è rilevante il loro numero ma la cadenza regolare);
- che **dall'esame del registro degli acquisti** si possa accertare la provenienza delle materie prime o dei prodotti commercializzati, anche attraverso la presenza delle "dichiarazioni del fornitore";
- che l'esportatore **conosca le regole dell'origine** e sia in grado, in ogni momento, di mostrare tutti i **documenti giustificativi** dell'origine;
- che le scritture contabili, ovvero la contabilità materie per i produttori e la gestione dei flussi contabili per i commercianti, consentano una **completa tracciabilità delle operazioni**;
- l'esportatore deve fornire **garanzie sufficienti** sul carattere originario delle merci che riguardano le sue **attività passate e presenti** in tema di esportazione nonché la possibilità di sottoporsi a qualsiasi obbligazione conseguente.



## Procedura per il rilascio dello status di esportatore autorizzato

Nella richiesta di rilascio dell'autorizzazione, l'esportatore deve:

- 1) impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le **prove o gli elementi contabili** al momento dell'operazione
- 2) **assumersi la responsabilità totale**, in caso di uso improprio della dichiarazione di origine o dell'autorizzazione;
- 3) assumersi la responsabilità che la persona rappresentante dell'impresa **conosca le regole di origine** per soddisfare la normativa in materia;
- 4) impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di **almeno tre anni** a partire dalla data della dichiarazione;
- 5) impegnarsi a **presentare alla Dogana, in qualsiasi momento, ogni elemento di prova** ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalla stessa autorità.



## CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione dovrà indicare:

- i Paesi, o gruppi di Paesi, per i quali l'autorizzazione è valida;
- il numero dell'autorizzazione da citare nel corpo della dichiarazione su fattura con l'avvertenza che tale dichiarazione dovrà essere conforme a quella indicata nei singoli accordi;
- se la firma dell'esportatore debba essere apposta in originale, ovvero la possibilità di non sottoscrizione delle dichiarazioni su fattura;
- la validità della prova d'origine, ovvero il termine entro il quale la stessa deve essere presentata alle Autorità doganali del Paese d'importazione;
- l'avvertenza che le fatture contenenti la dichiarazione di origine dovranno essere conservate, ai soli fini doganali, per almeno tre anni a partire dalla data della dichiarazione, fermi restando i più ampi termini di conservazione dei documenti commerciali previsti da altre norme;
- l'avvertenza che sulle relative dichiarazioni di esportazione dovrà essere indicato, nel riquadro 44, che l'origine è stata attestata sulla fattura o su altro documento equivalente, precisandone numero e data;
- l'avvertenza che l'autorizzazione potrà essere revocata in caso di uso indebito della medesima, ovvero di erronee dichiarazioni di origine;
- il rimedio giurisdizionale.



## REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione potrà essere revocata in caso di accertamento da parte dell'ufficio delle dogane competente di:

- 1) uso indebito della medesima (ad esempio viene verificato che i prodotti esportati non rispettano più le regole per l'acquisizione dell'origine preferenziale);
- 2) erronee dichiarazioni di origine.



## **CARATTERISTICHE DICHIARAZIONE SU FATTURA**

- Può essere rilasciata da un esportatore che sia stato preventivamente autorizzato dall' autorità doganale.
- Viene rilasciata indipendentemente dal valore di fattura.
- Viene rilasciata sulla fattura, o su un documento riferibile alla stessa.
- Deve contenere, nel corpo della dichiarazione, il numero di autorizzazione attribuito dall' autorità doganale.
- L'esportatore può omettere la firma nel caso in cui sia stato presentato un atto d'impegno scritto, in cui l'esportatore accetti la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura e che lo identifichi come se questa recasse la sua firma manoscritta .
- L'esportatore deve essere pronto a presentare, in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti comprovanti il carattere originario delle merci.
- Le fatture contenenti la dichiarazione di origine dovranno essere conservate, ai soli fini doganali, per almeno tre anni a partire dalla data della dichiarazione, fermi restando i più ampi termini di conservazione dei documenti commerciali previsti da altre norme.



## Dichiarazione su fattura esportatore autorizzato (esempio)

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n.IT/001/PR/09] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .....

Mario Bianchi

(firma leggibile autografa)



## **INFORMAZIONI VINCOLANTI IN MATERIA DI ORIGINE (I.V.O.)**

Il fenomeno della globalizzazione delle imprese favorisce sia il reperimento di materie prime o di semilavorati da ogni parte del mondo, sia la delocalizzazione di fasi della produzione all'estero.

Ne consegue che la riunione di materie originarie di Paesi diversi, oppure l'esecuzione in Paesi diversi di fasi della lavorazione, pone il problema, a volte difficile, della definizione dell'origine del semilavorato o del prodotto finito.

**Nei casi dubbi l'operatore può utilizzare lo strumento dell'Informazione Vincolante in materia di Origine (I.V.O.).**



## NORMATIVA

- Art. 12 del Reg. CE 2913/1992
- Artt. 6 e 7 del Reg. CE 2454/1993
- Circ. 8/D dell' 8/05/2013 che ha standardizzato il procedimento e il modello di richiesta.



## FORMA DELL'ISTANZA E UFFICIO COMPETENTE

- Tutte le richieste di IVO devono essere redatte secondo il **modello di richiesta allegato** alla circolare n. 8/D dell'8 maggio 2013 e devono contenere obbligatoriamente gli elementi informativi in essa descritti;
- Le suddette richieste devono essere **obbligatoriamente presentate in via esclusiva** all'Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo in cui il richiedente tiene la **contabilità principale**;
- **Non potranno più essere accettate** richieste di IVO presentate direttamente alla Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti – Ufficio per l'applicazione dei tributi doganali.



## **CONTENUTO MINIMO ESSENZIALE DELL'IVO (1)**

- **Nome o ragione sociale e indirizzo del richiedente.** (Può trattarsi di una società importatrice o esportatrice come di un intermediario (es. spedizioniere autorizzato, transitario) che agisca per conto di un suo cliente, purchè sia residente nella UE.
- **Numero di partita IVA del richiedente.**
- **Recapiti del punto di contatto.**
- **Nome o ragione sociale e indirizzo del titolare dell'IVO** (deve essere residente nella UE)
- **Numero di partita IVA del titolare dell'IVO**
- **Paese di origine delle merci dichiarata dal richiedente.**
- **Tipo di origine (non preferenziale o preferenziale) per la quale l'IVO è richiesta.** Qualora uno stesso titolare intenda avvalersi di informazioni vincolanti relative a entrambe le tipologie di origine (non preferenziale per l'etichettatura e preferenziale per la riduzione dei dazi) per lo stesso tipo di merce, **dovrà presentare due distinte richieste di IVO.**
- **Tipo di regime doganale associato alla richiesta di IVO** (es. importazione o esportazione)



## **CONTENUTO MINIMO ESSENZIALE DELL'IVO (2)**

- **Denominazione commerciale della merce.** Va indicato il nome del prodotto finito tal quale apparirà sui documenti legati alla sua commercializzazione tenendo presente che l'IVO richiesta si applica **per un solo prodotto** determinato nella domanda.
- **Quadro giuridico (accordi, convenzioni, decisioni, regolamenti) determinanti l'origine non preferenziale o preferenziale della merce.**
- **Parere motivato del richiedente sulla/e regola/e di origine applicabile/i** (es. cambiamento di posizione tariffaria, valore aggiunto, operazione o trasformazione specifica).
- **Descrizione della merce e del procedimento che ha conferito il carattere originario.**

In particolare:

1. Classificazione tariffaria della merce nella nomenclatura combinata
2. Riferimento a una ITV esistente.
3. Prezzo franco fabbrica (EXW) della merce.
4. Riferimento alle IVO rilasciate nell' UE per merci identiche o similari.
5. Composizione quantitativa e qualitativa della merce.
6. Descrizione del procedimento che ha conferito il carattere originario alla merce.
7. Altre informazioni circa il procedimento conferente l'origine .



## CONTENUTO MINIMO ESSENZIALE DELL'IVO (3)

- **Campionatura di supporto** (campioni ad uso analisi di laboratorio);
- **Documentazione di supporto** (fotografie, pieghevoli, piani, cataloghi, fatture, buoni d'ordine o altro tipo di documentazione commerciale);
- **Informazioni supplementari;**
- **Sottoscrizione.** E' il richiedente che, indicando anche luogo e data, firma la domanda di IVO anche se questa è presentata per conto di una terza persona (titolare dell'IVO). E' lo stesso richiedente che presenterà l'allegata autocertificazione (resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 29.11.2000, n. 4459) di possedere i requisiti per proporre la domanda.



## IMPROCEDIBILITA' DELL'ISTANZA

La richiesta è dichiarata, con atto motivato, improcedibile entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda se:

- la richiesta di IVO **non risulti conforme** al modello di richiesta allegato alla circolare n. 8/D dell'8 maggio 2013;
- il richiedente sia stato **condannato per un reato grave connesso alla sua attività economica**;
- il richiedente, nel momento in cui presenta la richiesta, sia oggetto di una **procedura fallimentare**;
- le **merci** dichiarate nella richiesta siano quelle **escluse** ai sensi dell'art. 3, comma 2, dalla Determinazione Direttoriale del 14 dicembre 2010 (**armi, stupefacenti, oggetti d'antiquariato, esemplari di fauna e flora protetta, materiale radioattivo, ecc.**).



## ISTANZA INCOMPLETA: termine per l'integrazione

Se la richiesta risulti procedibile ma l'Ufficio territorialmente competente riscontri la sua **incompletezza** (ad esempio la mancata allegazione di un documento necessario all'istruzione della pratica) entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, inviterà il richiedente ad integrarla nelle parti e con i documenti necessari entro un congruo termine.



## AVVIO PROCEDIMENTO E TRASMISSIONE ISTANZA

- L'Ufficio territorialmente competente qualora la richiesta risulti procedibile e completa di tutte le informazioni ed i documenti necessari, sempre entro il termine di **5 giorni** lavorativi dal ricevimento della domanda, provvederà a notificare al richiedente la comunicazione di avvio al procedimento, specificando la data dalla quale il termine del procedimento inizia a decorrere;
- Entro un termine massimo di **30 giorni**, dovrà trasmettere al centrale Ufficio per l'applicazione dei tributi doganali il fascicolo completo formato durante l'istruttoria preliminare.



## CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il centrale Ufficio per l'applicazione dei tributi doganali, valutata la richiesta, potrà decidere di rilasciare o rifiutare l'informazione vincolante.

Nel caso in cui rilasci l'informazione vincolante, provvederà a trasmettere per posta ordinaria all'Ufficio delle dogane competente, per l'ulteriore notifica al richiedente nel rispetto **del termine complessivo di 150 giorni dalla data di accettazione della domanda**, l'originale e n. 2 copie conformi all'originale dell'IVO, datata e rilasciata **per l'importazione o per l'esportazione, per l'origine non preferenziale o preferenziale** delle merci di cui trattasi.



## VALIDITA' DELLE I.V.O.

L'IVO è vincolante per tutte le amministrazioni doganali dell'Unione europea **per un periodo di tre anni dalla data del suo rilascio** a condizione che le merci importate o esportate e le circostanze che disciplinano l'acquisizione dell'origine corrispondano sotto tutti gli aspetti con quanto descritto nell'informazione.



## TERMINI E AUTORITA' A CUI PROPORRE RICORSO

Avverso l'I.V.O. è ammesso ricorso alla **Commissione tributaria provinciale di Roma**, mediante notifica all'Agenzia delle Dogane - Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso – Via M. Carucci, 71 - 00143 Roma.

Il ricorso va notificato entro il termine perentorio di **60 gg.** dall'avvenuta notifica dell'I.V.O. e depositato entro **30 gg.** dalla notifica presso la segreteria della citata Commissione tributaria, a pena di inammissibilità.



## Ufficio telematico per le relazioni con il pubblico (URP) dell'Agenzia delle Dogane

- L'Urp telematico si colloca all'interno delle attività rivolte a migliorare e a estendere l'accesso ai servizi forniti al cittadino dall'Agenzia delle dogane, ascoltando le esigenze dell'utente e recependone i segnali per sviluppare e perfezionare la qualità dell'offerta.
- Con questo Servizio l'Agenzia delle dogane fornisce risposte chiare e veloci alle richieste di informazioni e chiarimenti formulate telematicamente dagli utenti, siano essi privati cittadini, operatori o associazioni di categoria.

**Il Servizio fornisce risposte a quesiti di carattere generale sull'applicazione della normativa doganale, sulle accise e sulle restituzioni all'esportazione.**

Per accedere al Servizio è sufficiente compilare una scheda reperibile sul sito [www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it)

Un messaggio di posta elettronica recapiterà la risposta:

- ENTRO 8 GIORNI LAVORATIVI PER I QUESITI PIU' SEMPLICI;
- ENTRO 15 GIORNI LAVORATIVI PER I QUESITI PIU' COMPLESSI.



## **Area Assistenza ed Informazione agli Utenti Ufficio relazioni con il pubblico**

Presso ciascun ufficio delle dogane è presente un'Area Assistenza ed informazione agli utenti alla quale poter sottoporre i medesimi quesiti a cui può rispondere l'URP telematico o altre questioni da quest'ultimo non trattate.

In alcuni uffici delle dogane è presente anche uno specifico Ufficio relazioni con il pubblico.

I relativi recapiti sono agevolmente acquisibili sul sito [www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it)



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

**FINE PRESENTAZIONE**

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!!**